

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E  
MINIERE

Oggetto: **DDPF n. 9/CRB del 25/01/2018 – Bando POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 12.1 – Intervento 12.1.1 “Efficientamento energetico e sviluppo dell’uso delle rinnovabili nelle imprese e nelle aree produttive” – Approvazione linee di indirizzo interpretativo-applicative per l’istruttoria e la valutazione delle domande di anticipo, variante, saldo, operazioni straordinarie d’impesa e relative modifiche.**

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l’art. 15 della Legge Regionale n. 18 del 30 luglio 2021 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, le “Linee di indirizzo interpretativo-applicative per l’istruttoria e la valutazione delle domande di anticipo, variante, saldo, operazioni straordinarie d’impesa e relative modifiche del bando POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 12.1 – Intervento 12.1.1” di cui all’Allegato “1”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare il presente atto, per estremi, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17;
3. di pubblicare il presente atto in formato integrale sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it), ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158;
4. di dare atto che dal presente decreto non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione;

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il dirigente  
(Ing. Massimo Sbriscia)

Documento informatico firmato digitalmente



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- *Normativa di riferimento*

- Decisione della Commissione Europea C(2015) 926 e ss.mm.ii. “POR FESR Marche CRO 2014/2020 (CCI 2014IT16RFO2014)” approvata con Deliberazione Amministrativa n. 106 del 17/07/2014;
- DGR n. 1143 del 21/12/2015 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 2014/2020” e sue successive modifiche e integrazioni [DGR n. 1580/2016; DGR n. 348/2017 ; DGR n. 891/2017 ; DGR n. 1313/2017 ; DGR n. 105/2018 ; DGR n. 475/2018 ; DGR n. 766/2018 ; DGR n. 1003/2018; DGR n. 1482/2018; DGR n. 744/2019; DGR n. 954/2019; DGR n. 1247/2019; DGR n. 1587/2019; DGR n. 1091/2020; DGR n. 233/2022];
- DDPF n. 9/CRB del 25/01/2018 e ss.mm.ii. “POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 12.1, Intervento 12.1.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza – Approvazione bando e prenotazione impegno di spesa, € 5.012.876,80”.

- *Motivazione*

In data 12 febbraio 2015 la Commissione Europea con decisione C(2015) 926 ha approvato il POR Marche FESR 2014/2020 che rappresenta il documento base per la nuova programmazione comunitaria nella Regione Marche per il periodo 2014/2020. Il POR Marche FESR 2014/2020 si articola in sei Assi.

La Giunta Regionale, allo scopo di rendere operativo il contenuto del POR, con DGR n. 1143 del 21/12/2015 e ss.mm.ii. ha approvato le “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche – Programma Operativo Regionale (POR) – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 2014/2020”.

In particolare, all’interno dell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori” è individuato l’Obiettivo specifico 12 “Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili” Azione 12.1 Nell’ambito dell’Azione 12.1, si trova l’intervento 12.1.1 “Efficientamento energetico e sviluppo dell’uso delle rinnovabili nelle imprese e nelle aree produttive”.

Con DDPF n. 9/CRB del 21/01/2018 è stato approvato il Bando relativo al POR FESR Marche anni 2014/2020 – Intervento 12.1.1 che prevede la concessione di un contributo pubblico per l’efficientamento energetico delle imprese ripartito in due tipologie (contributo in conto capitale e finanziamento agevolato attraverso l’accesso al fondo energia e mobilità istituito dalla P.F Politiche Comunitarie con DDPF n. 82/POC del 09/06/2016, finanziamento erogato dall’istituto di credito Artigiancassa). Il contributo totale va da una percentuale minima



del 40% a una percentuale massima dell'80% in base alla dimensione di impresa come di seguito riportato.

<b>Dimensione d'impresa</b>	<b>% Contributo c/capitale</b>	<b>% Contributo finanziamento agevolato FEM</b>	<b>% Finanziamento</b>
Micro e Piccola	40	40	80
Media	30	30	60
Grande	20	20	40

Il contributo viene concesso in regime "De Minimis" di cui al Regolamento 18 dicembre 2013, n. 1407. Il bando ha previsto un investimento ammissibile minimo di € 20.000,00 e massimo € 250.000,00.

Per l'attuazione dell'intervento è prevista una dotazione finanziaria, relativa al Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020, pari a € 9.399.144,00 (€ 5.012.876,80 contributo a fondo perduto e € 4.386.267,20 FEM), a cui si aggiungono € 437.500,00 di risorse statali per il finanziamento aggiuntivo al 50% delle diagnosi energetiche delle piccole e medie imprese afferenti al Programma regionale di sostegno alla realizzazione delle diagnosi energetiche e ISO 50001, di cui alla DGR n. 1202 del 10/10/2016.

Con DGR n. 1091/2020, tredicesima modifica del piano finanziario POR FESR Marche anni 2014/2020, si è disposta una riduzione della dotazione finanziaria dell'intervento 12.1.1 oggetto del presente bando, quota in conto capitale a fondo perduto, pari a € 60.000,00 che ridetermina la stessa da € 5.012.876,80 a € 4.952.876,80.

Nel corso dell'istruttoria e della valutazione delle domande di anticipo, variante, saldo, operazioni straordinarie d'impresa è emersa l'esigenza di interpretare diversi punti del bando, in quanto poco chiari, a volte in contrasto tra loro e/o di difficile applicabilità a casi specifici. Vi è, inoltre, l'esigenza di garantire omogeneità nell'istruttoria e nella valutazione delle varie domande e allo stesso tempo rendere trasparente la linea interpretativa adottata.

Pertanto, con il presente atto, si propone di approvare "Linee di indirizzo interpretativo-applicative per l'istruttoria e la valutazione delle domande di anticipo, variante, saldo, operazioni straordinarie d'impresa e relative modifiche per del bando POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 12.1 – Intervento 12.1.1" di cui all'Allegato "1", parte integrante e sostanziale del presente atto. Le motivazioni di ciascuna interpretazione e modifica sono riportate in dettaglio in ogni punto dell'Allegato "1".

Si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e l'applicazione degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il presente atto viene pubblicato per estratto, sul B.U.R. della Regione Marche, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17 e, in formato integrale, sulla sezione Amministrazione



Trasparente del sito istituzionale e sul sito regionale [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it), ai sensi del punto 4 della DGR 9 ottobre 2017, n. 1158 e trasmesso alla Direzione Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionali e all'Istituto finanziario Artigiancassa s.p.a. per gli atti di competenza.

Per quanto sopra riportato si propone l'adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento  
(*Dott.ssa Katiuscia Grassi*)

Documento informatico firmato digitalmente

## ALLEGATI

Allegato "1"

Linee di indirizzo interpretativo-applicative per per l'istruttoria e la valutazione delle domande di anticipo, variante, saldo, operazioni straordinarie d'impesa e relative modifiche del bando POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 12.1 – Intervento 12.1.1.





**REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE**

**DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE  
SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE**

**Linee di indirizzo interpretativo-applicative per l'istruttoria e la valutazione delle domande di anticipo, variante, saldo, operazioni straordinarie d'impresa e relative modifiche del bando POR FESR Marche anni 2014/2020 – Asse 4, Azione 12.1 – Intervento 12.1.1.**

**1) Riferimento punto 5.4.1 del bando “Richiesta erogazione dei finanziamenti agevolati relativi alla quota del Fondo Energia e Mobilità FEM”**

In questo punto il bando stabilisce che: *“(...) il beneficiario potrà inviare la richiesta di erogazione del finanziamento entro 90 giorni dall'accettazione degli esiti istruttori attraverso il sistema informatico SIGEF”*. Non essendo stata indicata la perentorietà di tale termine e non rientrando neppure nelle cause di revoca richiamate al punto 7.5 del bando, tale termine si intende non perentorio.

**2) Riferimento punto 6.1 del bando “Modalità di presentazione della richiesta di liquidazione dei contributi relativi alla quota fondo perduto”**

In questo punto il bando stabilisce che: *“(...) La richiesta di liquidazione della quota di contributo in conto capitale (Allegato 10) deve essere inviata entro 60 giorni dalla conclusione delle attività (fa fede la data dell'ultima fattura quietanzata)”*.

Considerato che l'intervento per intendersi concluso deve essere completamente fatturato e pagato, è necessario precisare che per data dell'ultima fattura quietanzata si fa riferimento alla data dell'ultima quietanza dell'ultima fattura.

Inoltre, in questo punto viene stabilito che: *“(...) le imprese beneficiarie dovranno ultimare il progetto entro il termine ultimo previsto per la realizzazione dell'investimento (12 mesi dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni)”*.

Considerato che la validità dell'atto di concessione decorre dalla data di pubblicazione dello stesso sul BUR, è necessario precisare che per data di concessione dell'agevolazione si intende la data di pubblicazione del decreto di concessione sul BUR.

Infine, in questo punto il bando stabilisce che: *“(...) La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto (Allegato 17) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione”*.

Sono accettate polizze fideiussorie anche senza autenticazione notarile, in quanto il bando non prevedeva la clausola “pena di esclusione”, in attuazione anche a quanto affermato da recenti sentenze della giurisprudenza (ad esempio vedi TAR Venezia del 11/04/2029 n. 464 *“(...) la disciplina codicistica della fideiussione (artt. 1936 e 1957 cod. civ.) non contempla alcuna forma particolare per questo negozio”* ([https://www.giustiziaamministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar\\_ve&nrg=201801453&nomeFile=201900464\\_01.html&subDir=Provvedimenti](https://www.giustiziaamministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ve&nrg=201801453&nomeFile=201900464_01.html&subDir=Provvedimenti)).

**3) Riferimento punto 6.2 del bando “Prova della spesa, documentazione giustificativa, modalità di pagamento”**

In questo punto il bando stabilisce che: *“(...) In caso di fatturazione elettronica, indicare il CUP, il titolo del progetto e il riferimento al programma sull'oggetto della fattura”*.

Si applica solo nel caso in cui la fatturazione elettronica è successiva alla concessione del contributo e il beneficiario ha avuto la possibilità di acquisire, tramite il sistema SIGEF, il relativo CUP, prima della fatturazione, in quanto se la fatturazione è precedente alla concessione e comunque allo stato finanziabile sul Sistema SIGEF, il beneficiario non ha la possibilità di inserire il CUP in fattura.



## REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

### DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE

Inoltre, in questo punto il bando stabilisce che: *“(...) Per ogni tipologia di spesa ammissibile sostenuta dal beneficiario, si dovrà indicare la relativa documentazione di giustificazione della stessa, composta da:*

*a) Beni strumentali e attrezzature:*

*- titoli di spesa;*

*- libro dei cespiti dei beni ammortizzabili”.*

L'indicazione della spesa sul libro cespiti ammortizzabili non viene applicata nei casi di interventi di efficientamento del sistema di illuminazione qualora specifiche regole contabili consentano di non registrare tali beni sul libro dei cespiti.

Infine, in questo punto il bando stabilisce che: *“(...) Tutti gli originali dei titoli di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente) ammessi a contributo dovranno essere annullati, pena la rettifica del 10% del contributo concesso, con il seguente timbro: “Documento contabile finanziato a valere sul Por Marche Fesr anni 2014/2020 Asse 4, Azione 12.1 Bando energia Imprese - ammesso per l'importo di Euro ... di cui Contributo pubblico concesso pari a Euro ...” risultante dal sistema SIGEF. Gli stessi dovranno essere conservati secondo la tempistica stabilita dalla normativa vigente”.*

Si accetta l'annullamento anche tramite una dichiarazione cumulativa da parte del beneficiario che riporti un elenco con il numero e gli importi delle fatture che vengono annullate.

Inoltre, considerato che la rettifica del 10% del contributo concesso risulta in contrasto con il punto 7.5 del bando, “Cause di revoca”, lettera i), che prevede la revoca nel caso di mancata vidimazione delle fatture con timbro, tale disposizione viene cancellata. In assenza di annullamento, saranno richieste integrazioni e la revoca verrà applicata soltanto nel caso che la registrazione dei documenti giustificativi di spesa in contabilità da parte del beneficiario non sia avvenuta correttamente e non sia chiaramente identificata l'imputazione al progetto finanziato, per l'importo ammesso a contributo.

#### **4) Riferimento punto 6.2.6 del bando “Modulo predisposto dall'ENEA in collaborazione con le Regioni reperibile al link”**

Tale modulo, viene richiesto esclusivamente nel caso in cui si è avuto accesso al contributo aggiuntivo per la Diagnosi energetica di cui al punto 3.5 del bando. Si tratta, infatti, di un documento che viene richiesto sulla base della convenzione sottoscritta con il MISE (rif. DGR n. 1202 del 16/10/ 20 17 stipulata in data giorno 18 ottobre 2016, modificata il 5 giugno 2020 n. di registro Corte dei Conti n. 642 del 06/07/2020), che prevede il finanziamento aggiuntivo della Diagnosi energetica.

#### **5) Riferimento punto 7.2 del bando “Varianti”**

In questo punto il bando stabilisce che: *“(...) Le richieste di variazioni, adeguatamente motivate e documentate, dovranno essere compilate e generate attraverso il sistema informatico SIGEF e non potranno essere effettuate negli ultimi quattro mesi di durata del progetto”.*

Questo termine non si considera come termine perentorio in quanto non specificatamente prevista la clausola “pena la revoca” e non incluso, neppure, nelle cause di revoca di cui al punto 7.5 del bando; inoltre, è necessario tenere in considerazione le enormi difficoltà di reperimento dei materiali registrate negli ultimi anni per effetto del Bonus 110% che hanno costretto le aziende a modificare gli ordini in relazione alla tipologia del prodotto (marca, modello, ecc.) a ridosso della scadenza del termine di presentazione della domanda di saldo.

Si specifica che modifiche minime entro un kW degli impianti fotovoltaici si considerano come meri adeguamenti tecnici.

Si accettano varianti dopo la conclusione dell'intervento, qualora la concessione del contributo sia avvenuta dopo la fine dei lavori, in quanto, in tal caso, il beneficiario non avendo ottenuto la concessione, non aveva la possibilità di presentare la variante prima della fine dell'intervento.



## REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

### DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE

Inoltre, sempre nel punto 7.2, il bando stabilisce che: *“(...) I beneficiari finali posso apportare variazioni a condizione che le stesse non comportino un peggioramento delle prestazioni energetiche dell’intervento, rispetto al progetto approvato in sede di concessione del contributo”*.

Per peggioramento delle prestazioni energetiche dell’intervento si intende una diminuzione del punteggio attribuito in fase di ammissibilità.

Infine, sempre nel punto 7.2, il bando stabilisce che: *“(...) Il beneficiario è tenuto a limitare il più possibile il ricorso ad istanze di proroghe. Gli interessati possono presentare istanza di proroga rispetto al termine stabilito (...). Tale richiesta deve essere presentata nelle modalità previste dal sistema SIGEF entro 10 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la realizzazione dell’investimento (12 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo) e deve essere accompagnata da dettagliate giustificazioni. La richiesta di proroga si intende accolta salvo che la Regione Marche entro 10 giorni non manifesti parere contrario (...)”*. Considerato che il mancato rispetto del termine di presentazione della richiesta di proroga non viene richiamato dal punto 7.5 del bando, “Cause di revoca”, tale termine non si ritiene perentorio, pertanto sono accettate anche richieste di proroga effettuate entro il termine stabilito per la realizzazione dell’investimento.

#### **6) Riferimento punto 7.3 del bando “Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d’impresa. Subentri”**

In questo punto il bando stabilisce che: *“(...) - il subentrante deve essere in grado di dimostrare di aver sostenuto l’onere finanziario degli investimenti mediante la presentazione dei documenti giustificativi della spesa (fatture) intestati al medesimo e dal medesimo effettivamente pagati (bonifici)”*.

Tale condizione si considera non obbligatoria, in quanto, non sempre applicabile, considerato che l’impresa beneficiaria può trovarsi a dover avviare operazioni straordinarie d’impresa dopo aver sostenuto tutta la spesa, ma non aver ancora completato il progetto per vari motivi (ad esempio il beneficiario può aver pagato tutte le fatture ma non aver ancora collaudato l’intervento per mancanza dell’allaccio alla rete elettrica, ecc. o, comunque, non aver avuto ancora modo di procedere alla rendicontazione della spesa prima dell’atto di trasferimento, trovandosi ancora nel rispetto dei termini di rendicontazione previsti dal bando). Pertanto, in tali casi il subentrante non può dimostrare di aver sostenuto l’onere finanziario degli investimenti. Questo punto del bando è applicabile solamente ai casi in cui l’operazione straordinaria d’impresa è avvenuta prima dell’avvio dell’intervento e/o comunque della fatturazione degli investimenti.

Inoltre, in questo punto il bando stabilisce che: *“(...) a tal fine, nell’atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante”*.

Tale condizione è ritenuta soddisfatta quando nell’atto è stato esplicitamente previsto, anche nelle formule generiche, che il subentrante succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi assunti dall’impresa come conferito e in ogni diritto o obbligazione, ecc.

Infine, in questo punto il bando stabilisce che: *“(...) La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata 30 giorni prima la data dell’evento. Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse”*.

Si ritiene che la fissazione di tale termine, 30 giorni prima la data dell’evento, non sia applicabile in quanto ai fini della valutazione della domanda, la trasformazione deve essere già avvenuta e, quindi, deve essere già stato stipulato l’atto notarile (di trasferimento/cessione/conferimento azienda/ecc.). Pertanto tale disposizione viene cancellata, in quanto errata.

#### **7) Riferimento punto 7.5 del bando “Cause di revoca”**

In questo punto il bando prevede tra le cause di revoca i seguenti casi:

*“(...) lettera c) il mancato invio della richiesta di liquidazione del contributo in conto capitale entro i termini previsti dal bando;*



## REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

### DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE SETTORE FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI, CAVE E MINIERE

lettera g) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione comprensiva della documentazione certificativa della spesa entro i termini e le modalità previste dal bando, salvo proroghe autorizzate dalla Regione;

lettera i) mancata vidimazione con timbro indelebile dei documenti giustificativi di spesa ammessi al cofinanziamento: "Documento contabile finanziato a valere sul Por Marche Fesr anni 2014/2020 Asse 4, Azione 12.1 Bando energia Imprese - ammesso per l'importo di Euro ... di cui Contributo pubblico concesso pari a Euro ..." caricati sul sistema informativo SIGEF".

La lettera c) contrasta parzialmente con la lettera g) trattando sempre della fase di rendicontazione della spesa, in quanto, sulla lettera g) si prevede la revoca salvo proroghe autorizzate, mentre alla lettera c) si prevede la revoca senza fare riferimento alla possibilità di proroga. Al fine di garantire chiarezza, trattandosi di un refuso, la lettera c) viene cancellata, ritenendo più adeguata la lettera g).

Si specifica, come già interpretato al punto 3) del presente documento, che l'annullamento è accettato anche nella forma della dichiarazione cumulativa che riporti un elenco con il numero e gli importi delle fatture ammesse a finanziamento e che la revoca avverrà, comunque ed esclusivamente, nel caso in cui l'annullamento e, quindi, l'imputazione al progetto finanziato non risulti dalla registrazione contabile dei documenti giustificativi di spesa.

#### **8) Si ritiene, inoltre, opportuno, inserire di seguito al punto 7.5 del bando il seguente punto 7.5 bis:**

*"7.5 bis: Il Settore Fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere, nel caso di lievi ritardi rispetto ai termini stabiliti dal bando nella trasmissione delle comunicazioni di accettazione del contributo e nella trasmissione della domanda di rendicontazione da parte dei beneficiari, ha facoltà di non procedere con la revoca del contributo e, quindi, di non procedere all'applicazione dei casi di revoca di cui alla lettera b) e g) del punto 7.5 del bando, purché tali ritardi non compromettano il rispetto del termine di certificazione della spesa stabilito dagli atti di Giunta e dal Regolamento Comunitario".*

Tale disposizione si reputa necessaria in quanto la revoca totale del contributo nel caso di ritardi lievi relativi ad adempimenti che non incidono sulla realizzazione dell'intervento nei tempi (comunicazione di accettazione del contributo e di rendicontazione della spesa), è ritenuta sproporzionata ed eccessivamente gravosa per l'impresa e anche per l'Amministrazione concedente che si troverebbe a revocare un contributo per mero ritardo dopo che l'intervento è stato realizzato nei tempi e valutato.

#### **9) Riferimento punto 7.6 del bando "Procedura di revoca"**

In questo punto il bando stabilisce che: "(...) Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la P.F. "Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti" - in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e s.m.i. - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 15 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine di 15 giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare alla P.F. "Qualità dell'aria, bonifiche, fonti energetiche e rifiuti", scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante inoltro via P.E.C.".

Il termine di 15 giorni viene modificato a 10 giorni in conformità alla Legge n. 241/1990 richiamata sempre nello stesso punto, in quanto si ritiene che sia un refuso.